

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 31 marzo 1989

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

<p>DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI</p> <p>Ministero del tesoro</p> <p>DECRETO 29 marzo 1989. Tasso di riferimento da applicare nel mese di aprile 1989 alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale). Pag. 3</p> <p>Ministero della sanità</p> <p>DECRETO 1° marzo 1989. Autorizzazione alla stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi di Milano ad eseguire le prove contenute negli allegati I e II al decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81, in conformità ai principi di buone pratiche di laboratorio. Pag. 3</p> <p>DECRETO 1° marzo 1989. Autorizzazione alla società Farmitalia Carlo Erba S.p.a. di Milano ad eseguire le prove contenute negli allegati I e II al decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81, in conformità ai principi di buone pratiche di laboratorio. Pag. 4</p>	<p>Ministero delle finanze</p> <p>DECRETO 24 marzo 1989. Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di febbraio 1989 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi. Pag. 5</p> <p>Ministero dell'agricoltura e delle foreste</p> <p>DECRETO 1° marzo 1989. Misure transitorie per la commercializzazione del vino D.O.C.G. «Barbaresco» Pag. 5</p> <p>DECRETO 1° marzo 1989. Misure transitorie per la commercializzazione del vino D.O.C.G. «Barolo» Pag. 6</p> <p>DECRETO 1° marzo 1989. Misure transitorie per la commercializzazione del vino D.O.C.G. «Brunello di Montalcino» Pag. 7</p>
--	---

**Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato**

DECRETO 22 marzo 1989.

Autorizzazione alla Assicuratrice siciliana S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni, in Palermo, ad esercitare l'attività assicurativa in alcuni rami danni. Pag. 7

DECRETO 23 marzo 1989.

Autorizzazione alla D'Eass S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Palermo, ad esercitare l'attività assicurativa in alcuni rami danni Pag. 8

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione: Annuncio di una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare Pag. 9

Ministero degli affari esteri: Autorizzazione al Governo del Regno di Danimarca ad acquistare un immobile . Pag. 9

Ministero di grazia e giustizia: Comunicato relativo alla formazione dell'albo professionale degli psicologi per la regione Marche e al termine per la presentazione delle domande di iscrizione al medesimo albo, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 Pag. 9

Ministero dell'interno:

Riconoscimento e classificazione di artificio. Pag. 9

Erezione in ente morale della fondazione «Cesifin - Centro per lo studio delle istituzioni finanziarie», in Firenze, e approvazione dello statuto Pag. 9

81° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo Pag. 10

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'utilizzo dell'indicazione geografica «Irpinia», di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive Pag. 30

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Sant'Agata dei Goti», di delimitazione della relativa zona di produzione, di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome dei vitigni Pag. 30

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Castel Campagnano», di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive Pag. 30

Ministero della sanità: Elenco dei presidi medico-chirurgici nazionali ed esteri registrati dal 1° luglio al 31 dicembre 1988. Pag. 31

Ministero delle finanze: Concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette Pag. 34

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale Pag. 35

Ministero della pubblica istruzione: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento. Pag. 39

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Proroga della gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Mandatoriccio. Pag. 39

Provincia di Trento: Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nel comune catastale di Roverè della Luna Pag. 39

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministro della sanità concernente l'elenco delle preparazioni e confezioni di specialità medicinali che non possono essere più prodotte e immesse in commercio a seguito di modifiche autorizzate dal Ministero stesso. (Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989) Pag. 40

**SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI**

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 23:

CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche: obbligazioni delle serie speciali: 6% garantite dallo Stato, «Autostrade», «Ferrovie dello Stato», «Interventi statali»; 7% garantite dallo Stato, «Autostrade», «Ferrovie dello Stato», «Interventi statali»; 8% garantite dallo Stato, «Autostrade»; 9% garantite dallo Stato, «Autostrade», «Interventi statali»; 10% garantite dallo Stato, «Autostrade», «Interventi statali»; 13% «Interventi statali», sorteggiate il 15 marzo 1989.

89A1250

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 marzo 1989.

Tasso di riferimento da applicare nel mese di aprile 1989 alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172; 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1988, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,50 per cento;

Visto il proprio decreto del 28 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 1989, con il quale è stato fissato nella misura del 13,95 per cento il tasso di riferimento per il mese di marzo 1989;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di aprile 1989, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,30 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,30 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,50 per cento, il tasso di riferimento per il mese di aprile 1989 è pari al 13,80 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1989

89A1361

Il Ministro: AMATO

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° marzo 1989.

Autorizzazione alla stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi di Milano ad eseguire le prove contenute negli allegati I e II al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, in conformità ai principi di buone pratiche di laboratorio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 927 del 24 novembre 1981 ed in particolare l'art. 6, ultimo comma;

Viste le istanze presentate in data 11 febbraio 1987 dalla stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi di Milano, codice fiscale n. 01071130155, con sede e laboratori a Milano, via Giuseppe Colombo, 79, intese ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81;

Ritenuto che l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81 riguarda esclusivamente l'idoneità del laboratorio all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio nell'effettuazione dei saggi previsti dagli allegati I e II del citato decreto del Presidente della Repubblica e non interferisce con l'applicazione di altre normative esistenti;

Visti gli esiti dell'ispezione condotta in data 29 giugno 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica già menzionato;

Decreta:

Art. 1.

La stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, codice fiscale n. 01071130155, con sede e laboratori a Milano, via Giuseppe Colombo, 79, è autorizzata ad eseguire in conformità ai principi di buone

pratiche di laboratorio le prove, contenute nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81 già citato nelle premesse, in appresso specificate:

- analisi elementare;
- caratterizzazioni spettrali (UV, IR);
- punto di fusione - intervallo di fusione;
- punto di ebollizione - intervallo di ebollizione;
- densità relativa;
- tensione di vapore;
- tensione superficiale;
- idrosolubilità;
- liposolubilità;
- coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua;
- punto di infiammabilità.

Il Ministero della sanità potrà provvedere ad eseguire altresì controlli e verifiche degli studi effettuati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 26 giugno 1986.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 si riferisce esclusivamente all'applicazione da parte del laboratorio di che trattasi dei principi di buone pratiche di laboratorio nei saggi citati, restando pertanto di applicazione per tutti i rimanenti aspetti la normativa vigente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 1° marzo 1989

p. Il Ministro: MARINUCCI

89A1341

DECRETO 1° marzo 1989.

Autorizzazione alla società *Farmitalia Carlo Erba S.p.a.* di Milano ad eseguire le prove contenute negli allegati I e II al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, in conformità ai principi di buone pratiche di laboratorio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 927 del 24 novembre 1981 ed in particolare l'art. 6, ultimo comma;

Viste le istanze presentate in data 11 febbraio 1987 dalla società *Farmitalia Carlo Erba S.p.a.*, codice fiscale n. 00775960156, con sede legale e domicilio fiscale in via C. Imbonati, 24, Milano, laboratori analitici in via dei Gracchi, 35, Milano, e laboratori tossicologici in via Giovanni XXIII, 23, Nerviano (Milano), intese ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81;

Ritenuto che l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81 riguarda esclusivamente l'idoneità del laboratorio all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio nell'effettuazione dei saggi previsti dagli allegati I e II del citato decreto del Presidente della Repubblica e non interferisce con l'applicazione di altre normative esistenti;

Visti gli esiti dell'ispezione condotta in data 14 e 15 giugno 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica già menzionato;

Decreta:

Art. 1.

La società *Farmitalia Carlo Erba S.p.a.*, codice fiscale n. 00775960156, con sede legale e domicilio fiscale in via C. Imbonati, 24, Milano, laboratori analitici in via dei Gracchi, 35, Milano, e laboratori tossicologici in via Giovanni XXIII, 23, Nerviano (Milano), è autorizzata ad eseguire in conformità ai principi di buone pratiche di laboratorio le prove, contenute negli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81 già citato nelle premesse, in appresso specificate:

Prove chimico-fisiche:

- determinazione del peso molecolare;
- composizione percentuale (per C, H, N, O, P, S, alogeni, alcuni metalli);
- caratterizzazioni spettrali (UV, IR, NMR);
- punto di fusione - intervallo di fusione;
- idrosolubilità;
- liposolubilità;
- coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua.

Prove tossicologiche:

- tossicità acuta: orale (DL 50);
- tossicità acuta: irritazione della pelle;
- tossicità subacuta: orale;
- tossicità subacuta: cutanea;
- mutagenesi: in vivo;
- mutagenesi: in vitro;
- studi di fertilità: riproduzione;
- studi di teratogenesi;
- studi di tossicità subcronica: novanta giorni;
- studi di tossicità cronica: più di novanta giorni.

Il Ministero della sanità potrà provvedere ad eseguire altresì controlli e verifiche degli studi effettuati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 26 giugno 1986.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 si riferisce esclusivamente all'applicazione da parte del laboratorio di che trattasi dei principi di buone pratiche di laboratorio nei saggi citati, restando pertanto di applicazione per tutti i rimanenti aspetti la normativa vigente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 1° marzo 1989

p. Il Ministro: MARINUCCI

89A1342

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 marzo 1989.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di febbraio 1989 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di febbraio 1989;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere ammesse alla disciplina stabilita con decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, per il mese di febbraio 1989 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1356,661
Marco tedesco	»	732,201
Franco francese	»	215,020
Fiorino olandese	»	648,552
Franco belga	»	34,925
Lira sterlina	»	2377,083
Lira irlandese	»	1952,897
Corona danese	»	188,201
Dracma greca	»	8,771
ECU	»	1525,271
Dollaro canadese	»	1140,590
Yen giapponese	»	10,615
Franco svizzero	»	860,335
Scellino austriaco	»	104,051
Corona norvegese	»	201,758
Corona svedese	»	214,563
Marco finlandese	»	315,844
Escudo portoghese	»	8,908
Peseta spagnola	»	11,720
Dollaro australiano	»	1161,319

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A1340

**MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

DECRETO 1° marzo 1989.

Misure transitorie per la commercializzazione del vino D.O.C.G. «Barbaresco».

**IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Barbaresco» e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i propri decreti 20 dicembre 1983, 11 dicembre 1984, 30 ottobre 1985, 8 novembre 1986 e 7 gennaio 1988 con i quali sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino D.O.C.G. «Barbaresco»;

Considerato che allo stato attuale non sono state ancora emanate le disposizioni concernenti le caratteristiche e le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato, per cui permane la situazione che ha determinato l'esigenza di adottare misure transitorie per non ostacolare la commercializzazione del vino di cui trattasi;

Ritenuta pertanto l'opportunità di consentire la prosecuzione della commercializzazione per il prodotto che abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, utilizzando le misure transitorie fino all'adozione di quelle definitive;

Ritenuta in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di avvalersi del servizio assicurato nelle precedenti vendemmie dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° novembre 1988 e fino all'adozione delle misure definitive previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, il vino «Barbaresco» che abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento potrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita utilizzando le apposite fascette all'uopo rilasciate dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo.

Dette fascette dovranno recare la dicitura «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», la denominazione del vino, la serie ed un numero di identificazione della ditta imbottigliatrice ed il riferimento alla capacità del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere applicate sui relativi contenitori in modo tale da impedire che il contenuto possa esserne estratto senza la rottura delle fascette medesime.

Art. 2.

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici interessate dovranno presentare apposita richiesta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo sopra citata precisando il quantitativo del prodotto che intendono imbottigliare, il numero e la capacità dei contenitori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1989

*Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste*
MANNINO

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
BATTAGLIA

89A1263

DECRETO 1° marzo 1989.

Misure transitorie per la commercializzazione del vino D.O.C.G. «Barolo».

**IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**
DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Barolo» e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i propri decreti 19 dicembre 1983, 10 dicembre 1984, 29 ottobre 1985, 8 novembre 1986 e 12 gennaio 1988 con i quali sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino D.O.C.G. «Barolo»;

Considerato che allo stato attuale non sono state ancora emanate le disposizioni concernenti le caratteristiche e le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato, per cui permane la situazione che ha determinato l'esigenza di adottare misure transitorie per non ostacolare la commercializzazione del vino di cui trattasi;

Ritenuta pertanto l'opportunità di consentire la prosecuzione della commercializzazione per il prodotto che abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, utilizzando le misure transitorie fino all'adozione di quelle definitive;

Ritenuta in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di avvalersi del servizio assicurato nelle precedenti vendemmie dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° novembre 1988 e fino all'adozione delle misure definitive previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, il vino «Barolo» che abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento potrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita utilizzando le apposite fascette all'uopo rilasciate dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo.

Dette fascette dovranno recare la dicitura «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», la denominazione del vino, la serie ed un numero di identificazione della ditta imbottigliatrice ed il riferimento alla capacità del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere applicate sui relativi contenitori in modo tale da impedire che il contenuto possa esserne estratto senza la rottura delle fascette medesime.

Art. 2.

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici interessate dovranno presentare apposita richiesta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo sopra citata precisando il quantitativo del prodotto che intendono imbottigliare, il numero e la capacità dei contenitori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1989

*Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste*
MANNINO

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
BATTAGLIA

89A1264

DECRETO 1° marzo 1989.

Misure transitorie per la commercializzazione del vino D.O.C.G. «Brunello di Montalcino».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Brunello di Montalcino» e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i propri decreti 12 dicembre 1984, 27 dicembre 1985, 8 novembre 1986 e 11 gennaio 1988, con i quali sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino D.O.C.G. «Brunello di Montalcino»;

Considerato che allo stato attuale non sono state ancora emanate le disposizioni concernenti le caratteristiche e le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato, per cui permane la situazione che ha determinato l'esigenza di adottare misure transitorie per non ostacolare la commercializzazione del vino di cui trattasi;

Ritenuta pertanto l'opportunità di consentire la prosecuzione della commercializzazione per il prodotto che abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, utilizzando le misure transitorie fino all'adozione di quelle definitive;

Ritenuta in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di avvalersi del servizio assicurato nelle precedenti vendemmie dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1989 e fino all'adozione delle misure definitive previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, il vino «Brunello di Montalcino» che abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento potrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita utilizzando le apposite fascette all'uopo rilasciate dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena.

Dette fascette dovranno recare la dicitura «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», la denominazione del vino, la serie ed un numero di identificazione della ditta

imbottigliatrice ed il riferimento alla capacità del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere applicate sui relativi contenitori in modo tale da impedire che il contenuto possa esserne estratto senza la rottura delle fascette medesime.

Art. 2.

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici interessate dovranno presentare apposita richiesta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena sopra citata precisando il quantitativo del prodotto che intendono imbottigliare, il numero e la capacità dei contenitori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1989

*Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste*
MANNINO

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
BATTAGLIA

89A1265

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 marzo 1989.

Autorizzazione alla Assicuratrice siciliana S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni, in Palermo, ad esercitare l'attività assicurativa in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento alla predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 18 ottobre 1988 della Assicuratrice siciliana S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Palermo, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 6 febbraio 1989, n. 960217, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 3 marzo 1989;

Visto il decreto dell'assessore per l'industria della regione siciliana n. 181 in data 2 marzo 1989, con il quale, tra l'altro, vengono esclusi dall'autorizzazione già concessa alla Titano S.p.a. assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo i rami relativi alla «R.C.A. responsabilità diversi, responsabilità civile automobilistica e natanti, assicurazioni marittime ed aeronautiche»;

Decreta:

Art. 1.

La Assicuratrice siciliana S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Palermo, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami: infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; R.C. autoveicoli terrestri; R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; R.C. generale; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria.

Art. 2.

I soci che detengono il pacchetto azionario della Assicuratrice siciliana S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Palermo, non potranno procedere ad alcuna alienazione del pacchetto azionario medesimo nel quinquennio successivo all'inizio dell'attività della predetta società se non previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. I summenzionati soci devono altresì versare entro sei mesi dall'approvazione del bilancio gli importi che dovessero rendersi necessari per il ripianamento di eventuali perdite dei primi tre esercizi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1343

DECRETO 23 marzo 1989.

Autorizzazione alla D'Eass S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Palermo, ad esercitare l'attività assicurativa in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento alla predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 10 ottobre 1988 della D'Eass S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 16 febbraio 1989, n. 960298, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 3 marzo 1989;

Visto il decreto dell'assessore per l'industria della regione siciliana n. 183 in data 2 marzo 1989, con il quale, tra l'altro, vengono esclusi dall'autorizzazione già concessa alla Eurass S.p.a. assicurazioni, con sede in Palermo, i rami relativi all'assicurazioni obbligatoria «R.C.A. - rami auto responsabilità diversi, responsabilità civile automobilistica e natanti, assicurazioni marittime ed aeronautiche»;

Decreta:

Art. 1.

La D'Eass S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami: infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; R.C. autoveicoli terrestri; R.C. aeromobili; R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; R.C. generale; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria.

Art. 2.

I soci che detengono il pacchetto azionario della D'Eass S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, non potranno procedere ad alcuna alienazione

del pacchetto azionario medesimo nel quinquennio successivo all'inizio dell'attività della predetta società se non previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. I summenzionati soci devono altresì versare entro sei mesi dall'approvazione del bilancio gli importi che dovessero rendersi necessari per il ripianamento di eventuali perdite dei primi tre esercizi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1344

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 marzo 1989, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Modifiche agli articoli 17, 18, 48, 49, 50, 51 e 54 della Costituzione, per il riconoscimento dei diritti civili e politici agli stranieri e agli apolidi».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in via F. Carrara, 24 - 00196 Roma, presso A.R.C.I.

89A1363

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo del Regno di Danimarca ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1989, registro n. 4 Esteri, foglio n. 317, è autorizzato il Governo del Regno di Danimarca ad acquistare la proprietà immobiliare sita in Roma, via dei Monti Parioli, 50 - via Gramsci, 13-15, da destinare a sede dell'ambasciata del Regno di Danimarca.

89A1334

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo alla formazione dell'albo professionale degli psicologi per la regione Marche e al termine per la presentazione delle domande di iscrizione al medesimo albo, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Si comunica che con decreto 22 marzo 1989, il presidente del tribunale di Ancona, ai fini della formazione dell'albo professionale degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, ha nominato

commissario il dott. Vittorio Liberatore, magistrato in pensione, residente in Ancona, informando coloro i quali aspirano all'iscrizione del predetto albo che le relative istanze, da produrle entro la data del 21 maggio 1989, dovranno essere indirizzate a «Commissario per la formazione dell'albo degli psicologi per il circondario del tribunale di Ancona, via dell'Industria - 60100 Ancona», ed essere accompagnate dalla ricevuta del versamento di L. 50.000 relativo alla tassa di concessione governativa di cui al n. 117 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni.

89A1364

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artificio

Con decreto ministeriale n. 559/C.18511/XV.J del 15 febbraio 1989, viene riconosciuta, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la carica pirotecnica di grammi 81+1, costituita da azoturo di sodio (56%), nitrato di potassio (16%) e biossido di silicio (26%) e classificato nella 5ª categoria gruppo A dell'allegato A al regolamento di pubblica sicurezza. Tale carica è contenuta, insieme ai relativi inneschi, nel dispositivo di sicurezza denominato AIR BAG ed il suo riconoscimento è subordinato al fatto che la carica pirotecnica ed i relativi inneschi vengano importati ed immessi sul mercato senza alcuna manomissione del citato dispositivo denominato «AIR BAG».

89A1293

Erezione in ente morale della fondazione «Cesifin - Centro per lo studio delle istituzioni finanziarie», in Firenze, e approvazione dello statuto.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1989, sulla proposta del Ministro dell'interno, la fondazione «Cesifin - Centro per lo studio delle istituzioni finanziarie», con sede in Firenze, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

89A1294

81° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89 e n. 31/89 i sottototati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto:

N. 5803 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9103-C-89 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA EXPRESS
Denominazione: «WESTLEY RICHARDS»
Calibro: 500-3"
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5804 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9103-C-89 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WESTLEY RICHARDS» MOD. STALKER
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5805 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9103-C-89 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WESTLEY RICHARDS» MOD. STALKER
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: GIOVANMARCO ALBERTO BASSANO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5806 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8716-C-88 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «**ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)**» MOD. MASTER
Calibro: 38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 125
Lunghezza dell'arma: MM. 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «**ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)**»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5807 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8716-C-88 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «**ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)**» MOD. GRAND MASTER
Calibro: 38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 145
Lunghezza dell'arma: MM. 248
Funzionamento: SEMIAUTOMATICA SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «**ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)**»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5808 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8716-C-88 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «**ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)**» MOD. MASTER
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 125
Lunghezza dell'arma: MM. 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICA SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «**ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)**»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5809 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8716-C-88 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «**ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)**» MOD. GRAND MASTER
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 145
Lunghezza dell'arma: MM. 248
Funzionamento: SEMIAUTOMATICA SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «**ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)**»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5810 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8716-C-88 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «**ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)**» MOD. MASTER
Calibro: 41 A.E.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 125
Lunghezza dell'arma: MM. 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICA SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: **DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)»**
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5811 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8716-C-88 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «**ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)**» MOD. GRAND MASTER
Calibro: 41 A.E.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 145
Lunghezza dell'arma: MM. 248
Funzionamento: SEMIAUTOMATICA SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: **DALLERA ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI DALLERA CUSTOM (A.D.C.)»**
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5812 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «**ADLER S.r.l.**» MOD. JAGER AP 98
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: **PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»**
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 5813 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «**ADLER S.r.l.**» MOD. 88 (MIRE REGOLABILI - ALZO A DIOTTRA)
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: **PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»**
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 5814 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER S.r.l.» MOD. 88 (MIRE REGOLABILI - ALZO A DIOTTRA)
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 5815 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER S.r.l.» MOD. 88 (MIRE REGOLABILI - ALZO A DIOTTRA)
Calibro: 300 SAVAGE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 5816 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER S.r.l.» MOD. 88 (MIRE REGOLABILI - ALZO A DIOTTRA)
Calibro: 300 SAVAGE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 5817 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER S.r.l.» MOD. 88/2 (ALZO E MIRINO REGOLABILE)
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 1025
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 5818 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 13 febbraio 1989.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER S.r.l.» MOD. 88/I (MIRE REGOLABILI A DIOTTRA)
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 475
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 5819 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 13 febbraio 1989.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER S.r.l.» MOD. 88/I (MIRE REGOLABILI A DIOTTRA)
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 530
Lunghezza dell'arma: MM. 1055
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 5820 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 13 febbraio 1989.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER S.r.l.» MOD. 88/I (MIRE REGOLABILI A DIOTTRA)
Calibro: 300 SAVAGE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 475
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 5821 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 13 febbraio 1989.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER S.r.l.» MOD. 88/I (MIRE REGOLABILI A DIOTTRA)
Calibro: 300 SAVAGE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 530
Lunghezza dell'arma: MM. 1055
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 5822 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. GHEPARD
Calibro: MM. 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5823 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. GHEPARD
Calibro: MM. 7 × 66 SUPER EXPRESS VON HOFE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1220
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5824 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. GHEPARD
Calibro: MM. 8 × 68 S
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5825 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. GHEPARD
Calibro: 25-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1170
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5826 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 13 febbraio 1989.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «CONCARI» MOD. JAGUAR
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1107
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5827. progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 13 febbraio 1989.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. PUMA
Calibro: MM. 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5828 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 13 febbraio 1989.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. PUMA
Calibro: MM. 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1230
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5829 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 13 febbraio 1989.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. PUMA
Calibro: MM. 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1280
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5830 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. PUMA
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1230
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5831 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. PUMA
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1230
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5832 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. PUMA
Calibro: MM. 7 × 66 SUPER EXPRESS VON HOFE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1280
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5833 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. PUMA
Calibro: MM. 8 × 68 S
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1240
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5834 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. PUMA
Calibro: 25-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1230
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5835 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. STEINBOCK
Calibro: MM. 6,5 × 300
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1260
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5836 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. STEINBOCK
Calibro: 300/378
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5837 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. STEINBOCK
Calibro: 416 RIGBY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1230
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO PER SCATTO DIRETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5838 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. STEINBOCK
Calibro: 500 RIMLESS JEFFERJ
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO PER SCATTO DIRETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5839 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. STEINBOCK
Calibro: 500 RIMLESS JEFFERJ
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO PER SCATTO DIRETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5840 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «HECKLER & KOCH» MOD. VP 70 Z
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18
Lunghezza delle canne: MM. 116
Lunghezza dell'arma: MM. 204
Funzionamento: SEMIAUTOMATICA DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5841 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «HECKLER & KOCH» MOD. P7 M8
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 105
Lunghezza dell'arma: MM. 171
Funzionamento: SEMIAUTOMATICA SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5842 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «HECKLER & KOCH» MOD. P7 M13
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 105
Lunghezza dell'arma: MM. 169
Funzionamento: SEMIAUTOMATICA SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5843 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «HOLLAND & HOLLAND» MOD. EXPRESS
Calibro: 500-465 N.E.
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1085
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5844 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MONTE MANDARINO» MOD. CUSTOM
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SCATTO DIRETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5845 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER WERKE» MOD. TITAN II 225
Calibro: 257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5846 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 febbraio 1989.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER WERKE» MOD. TITAN II 225
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5847 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 febbraio 1989.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VOERE GMBH KUFSTEIN» MOD. 2165
Calibro: MM. 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1225
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5848 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 febbraio 1989.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VOERE GMBH KUFSTEIN» MOD. 2165
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1225
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5849 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 febbraio 1989.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VOERE GMBH KUFSTEIN» MOD. 2165
Calibro: MM. 7 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1175
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5850 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2963-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VOERE GMBH KUFSTEIN» MOD. 2165
Calibro: MM. 7 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1225
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5851 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VOERE GMBH KUFSTEIN» MOD. 2165
Calibro: 240 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1175
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5852 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VOERE GMBH KUFSTEIN» MOD. 2165
Calibro: 240 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1225
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5853 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VOERE GMBH KUFSTEIN» MOD. 2165
Calibro: 257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1175
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5854 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 febbraio 1989.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VOERE GMBH KUFSTEIN» MOD. 2165
Calibro: 257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1225
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5855 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 febbraio 1989.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VOERE GMBH KUFSTEIN» MOD. 2165
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1175
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5856 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 febbraio 1989.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VOERE GMBH KUFSTEIN» MOD. 2165
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1225
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5857 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 febbraio 1989.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «KARL LAUGER LORRACH» MOD. DRILLING
Calibro: MM. 9,3 × 72 R/16
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA RIGATA, UNA AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 680
Lunghezza dell'arma: MM. 1085
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5858 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8014-C-87 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MANNLICHER SCHONAUER» MOD. 1903
Calibro: MM. 6,5 × 54
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: RICCI STEFANO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5859 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8014-C-87 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MANNLICHER SCHONAUER» MOD. 1903
Calibro: MM. 6,5 × 54
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: RICCI STEFANO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5860 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8014-C-87 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MANNLICHER SCHONAUER» MOD. 1924
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: RICCI STEFANO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5861 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8014-C-87 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RIGBY» MOD. 275 HIGH VELOCITY
Calibro: MM. 7 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: RICCI STEFANO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5862 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8653-C-88 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «LEE ENFIELD» MOD. 9 MK I (MODIFICATO DALLA PARKER HALE PER DERIVAZIONE DEL FUCILE N. 4)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: Turchia
Presentatore: LENDARO MARIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5863 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8653-C-88 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FEGYVERGYAR» MOD. CARABINA
Calibro: 22 CORTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: UNGHERIA
Stato o Stati da cui è importata: Turchia
Presentatore: LENDARO MARIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5864 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8653-C-88 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ANSCHUTZ» MOD. 1409
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: Turchia
Presentatore: LENDARO MARIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5865 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» MOD. ALPI LINEA RENATO GAMBA
Calibro: MM. 5,6 × 50 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5866 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 13 febbraio 1989.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» MOD. ALPI LINEA RENATO GAMBA
Calibro: MM. 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5867 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 13 febbraio 1989.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» MOD. ALPI LINEA RENATO GAMBA
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5868 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 13 febbraio 1989.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» MOD. ALPI LINEA RENATO GAMBA
Calibro: 22 HORNET
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5869 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 13 febbraio 1989.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» MOD. ALPI LINEA RENATO GAMBA
Calibro: 222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5870 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.6720-C-85 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» MOD. ALPI LINEA RENATO GAMBA
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5871 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» MOD. ALPI LINEA RENATO GAMBA
Calibro: 270 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5872 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» MOD. MAXIM LINEA RENATO GAMBA (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5873 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7212-C-86 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «ARMY ZANOTTI 1625 S.r.l.» MOD. SAFARI MAJESTIC
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GAMBA FABRIZIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMY ZANOTTI 1625 S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5874 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 13 febbraio 1989:

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CZ» MOD. 85 STANDARD
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 206
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.d.f. DI MAINARDI & NAUTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1.

N. 5875 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8636-C-88 in data 13 febbraio 1989:

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «HOLLAND & HOLLAND» MOD. 26
Calibro: 577
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: ZAMPOLLI EGIDIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5876 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5832-C-84 in data 13 febbraio 1989.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «DOLOMITI ARMI» MOD. A.L. 300 S
Calibro: MM. 6 × 42 DOLOMITI
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DOLOMITI ARMI S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5877 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 13 febbraio 1989.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. SUPER REDHAWK (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO)
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190
Lunghezza dell'arma: MM. 330
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 5878 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8768-C-88 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
 Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 77
 Calibro: 22 L.R.
 Numero delle canne: UNA
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 8 E DA 15 COLPI
 Lunghezza delle canne: MM. 558
 Lunghezza dell'arma: MM. 1022
 Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
 Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
 Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
 Presentatore: TINTO AUGUSTO IMPORTATORE DELL'ARMA
 Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 5879 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8717-C-88 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
 Denominazione: «RATSCHILLER GEORG» MOD. LUSSO 300
 Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
 Numero delle canne: UNA
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
 Lunghezza delle canne: MM. 680
 Lunghezza dell'arma: MM. 1110
 Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
 Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
 Stato o Stati da cui è importata: —
 Presentatore: RATSCHILLER GEORG TITOLARE DELLA DITTA «RATSCHILLER GEORG»
 Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5880 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2512-C-79 in data 13 febbraio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
 Denominazione: «NUOVA MOLGORA» MOD. ATLANTA
 Calibro: MM 6 DA SALVE
 Numero delle canne: UNA
 Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
 Lunghezza delle canne: MM. 77
 Lunghezza dell'arma: MM. 180
 Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
 Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
 Stato o Stati da cui è importata: —
 Presentatore: MASCIA ADRIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «NUOVA MOLGORA S.r.l.»
 Classe cui è stata assegnata l'arma: C 14

NOTE

Al n. 1065 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica doppia azione «SIG SAUER» Mod. P 220 cal. mm 7,65 Parabellum (canna mm 112) è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di conversioni idonee ad impiegare le cartucce in cal. 22 L.R., mm 9 Steyr, mm 9 × 21 I.M.I., 38 Super Auto e 45 HP. Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 20 gennaio 1989.

Al n. 3713 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica doppia azione «SIG SAUER» Mod. P 220 cal. mm 9 Steyr (canna mm 112) è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di conversioni idonee ad impiegare le cartucce in cal. 22 L.R., mm 7,65 Parabellum, mm 9 × 21 I.M.I., 38 Super Auto e 45 HP. Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 20 gennaio 1989.

Al n. 4849 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica singola e doppia azione «SIG SAUER» Mod. P 220 cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna mm 112) è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di conversioni idonee ad impiegare le cartucce in cal. 22 L.R., mm 7,65 Parabellum, mm 9 Steyr, 38 Super Auto e 45 HP. Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 20 gennaio 1989.

Al n. 5588 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica singola e doppia azione «SIG SAUER» Mod. P 220 cal. 38 Super Auto (canna mm 112) è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di conversioni idonee ad impiegare le cartucce in cal. 22 L.R., mm 7,65 Parabellum, mm 9 × 21 I.M.I., mm 9 Steyr e 45 HP. Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 20 gennaio 1989.

Al n. 4481 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica doppia azione «SAUER & SHON» Mod. Sig Sauer P 220 cal. 45 HP (canna mm 112) è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di conversioni idonee ad impiegare le cartucce in cal. 22 L.R., mm 7,65 Parabellum, mm 9 × 21 I.M.I., mm 9 Steyr e 38 Super Auto. Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 20 gennaio 1989.

Al n. 2750 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica «SIG SAUER» Mod. P 225 (P 6) cal. mm 7,65 Parabellum (30 Luger) (canna mm 98) è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di conversione idonea ad impiegare la cartuccia in cal. mm 9 × 21 I.M.I. Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 20 gennaio 1989.

Al n. 4850 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica singola e doppia azione «SIG SAUER» Mod. P 225 cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna mm 97,6) è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di conversione idonea ad impiegare la cartuccia in cal. mm 7,65 Parabellum. Parere espresso dalla commissione consultiva delle armi nella seduta del 20 gennaio 1989.

Al n. 3691 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica doppia azione «SIG SAUER» Mod. P 226 cal. mm 7,65 Parabellum (canna mm 112) è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di conversione idonea ad impiegare la cartuccia in cal. mm 9 × 21 I.M.I. Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 20 gennaio 1989.

Al n. 4851 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica singola e doppia azione «SIG SAUER» Mod. P 226 cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna mm 112) è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di conversione idonea ad impiegare la cartuccia in cal. mm 7,65 Parabellum. Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 20 gennaio 1989.

Al n. 3357 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo ad aria compressa «DIANA» Mod. 75 UT01 cal. mm 4,5 (canna mm 480).

Hanno le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche le carabine ad aria compressa «DIANA» Mod. 75 S T01 e Mod. 75 B T01 cal. mm 4,5 (canna mm 480).

Inoltre, la commissione consultiva centrale delle armi, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000309/S.L. dell'11 novembre 1988, a norma dell'art. 2, comma I, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alle carabine in argomento la qualifica di armi da tiro per uso sportivo, pertanto le stesse verranno inserite nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Pareri espressi dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 20 gennaio 1989.

Al n. 5579 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica doppia azione «TANFOGLIO GIUSEPPE» Mod. GT 41 Combat Master cal. 41 A.E. (10,41 × 22) (canna mm 125) è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche mod. Ultra ed essere corredata di conversione idonea ad impiegare la cartuccia in cal. 9 × 21 I.M.I. Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 20 gennaio 1989.

ERRATA CORRIGE

Al n. 5788 del Catalogo, dove è scritto: Denominazione: «GASPRINI ALDO» mod. GA 88 Express, leggesi: Denominazione: «GASPARINI ALDO» mod. GA 88 Express.

Al n. 5791 del Catalogo, dove è scritto: Denominazione: «GASPERINI ALDO» mod. GA 88 Express, leggesi: Denominazione: «GASPARINI ALDO» mod. GA 88 Express.

89A1133

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'utilizzo dell'indicazione geografica «Irpinia», di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983, ha espresso parere favorevole al riconoscimento della indicazione geografica «Irpinia». Si precisa che la zona di produzione delle uve atte a produrre i vini di cui sopra coincide con l'intero territorio amministrativo della provincia di Avellino.

Il M.A.F. comunica che, ai sensi delle leggi vigenti in materia, sono pervenute richieste intese ad ottenere l'autorizzazione all'uso, unitamente alla indicazione geografica «Irpinia», delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso, rosato e lacrima.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al citato parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A1281

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Sant'Agata dei Goti», di delimitazione della relativa zona di produzione, di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome dei vitigni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Sant'Agata dei Goti» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, del riferimento al nome dei vitigni

sotto elencati, Greco B, Falanghina B, Aglianico N, Piediroso N, comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo del comune di Sant'Agata dei Goti (provincia di Benevento).

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Sant'Agata dei Goti» e l'autorizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, all'utilizzazione del riferimento al nome dei vitigni sopra elencati, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A1282

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Castel Campagnano», di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Castel Campagnano» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato, comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo del comune di Castel Campagnano (provincia di Caserta).

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Castel Campagnano» e l'autorizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, all'utilizzazione delle indicazioni aggiuntive sopra elencate, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A1283

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidi medico-chirurgici nazionali ed esteri registrati dal 1° luglio al 31 dicembre 1988

DENOMINAZIONE	Ditta	Data di registrazione	Numero di registrazione
Cateteri per cardiologia vascolare Rilsan Angiflux.	W. Pabish	17-11	14.857
Sonda per flebografia Biotrol.	Id.	2-12	14.859
Raccordi ad alta pressione Guerbet	Id.	17-11	14.868
Introduttori venosi Teflon Biotrol	Id.	17-11	14.869
Maxaman	F.I.M.I.R.	12-11	14.918
Microson 30 AGC	Linaxo	5- 8	14.961
Microson 33 PP	Id.	5- 8	14.962
Microson 33 AGC	Id.	5- 8	14.963
Microson 34 AGC	Id.	5- 8	14.964
Microson 34.	Id.	5- 8	14.965
Skudo	Baldini	1- 9	15.017
Micosteryl B	Id.	1- 9	15.045
Micosteryl A	Id.	1- 9	15.047
Micosteryl D	Id.	1- 9	15.048
Microson 34 PP	Linaxo	5- 8	15.050
Gambrosol.	Gambro	2-12	15.077
M 33/34	Philips	28- 7	15.122
Tekno A + PU	Diatekno	2-12	15.130
Tekno V + PU	Id.	2-12	15.131
Tubo di raccordo.	Bertoni Nello	15- 7	15.139
Apard	Gellini	7-12	15.157
Fendona 5.	Shell Italia	1- 9	15.163
Fendona 2,5.	Id.	1- 9	15.164
Renegade 5	Id.	1- 9	15.165
Radiofocus sonda guida M.	Terumo	15- 7	15.174
Capiox E	Id.	15- 7	15.175
Radiofocus kit introduttore per cateteri.	Id.	15- 7	15.176
Safeed catetere toracico	Id.	15- 7	15.177
Safeed sonda endotracheale Trachelon.	Id.	15- 7	15.178
Safeed catetere addominale	Id.	15- 7	15.179
Surflo connettore in lattice	Id.	15- 7	15.180
Lipo Sorber-LA-40.	Mitsui	17-11	15.197
Sistema tubazioni per LDL aferesi.	Id.	17-11	15.198
Ultra I Mod. 0531.	Eli Lilly	2-12	15.215
Elettrocaterere Thin mod. 4150 - 4250	Id.	7-12	15.216
Thin mod. 4156 - 4256	Id.	2-12	15.217
Sentra mod. 4166 - 4266	Id.	2-12	15.218
Sentra mod. 4160 - 4260	Id.	2-12	15.219
Elettrocaterere Sentra mod. 4170 - 4270	Id.	7-12	15.220
Rat Clor.	Bianchedi	22-10	15.231
Sagimar	Siapa	28- 7	15.237
Neos - Neos - LP - Trios - Leptos	Seda	22-10	15.242
Kalos - 04.	Id.	22-10	15.243
Neo Erlen shampoo	Teknofarma	1- 9	15.256
Sonda per alimentazione Enteral System in poliuretano radiopaco	Gima	28- 7	15.264
Primasept M	Maggioni Winthrop	1- 7	15.266
Catetere per chirurgia vascolare Accura.	Chirurgica	1- 7	15.270
Collagene emostatico Bruneau polvere	Bruneau	9- 9	15.307
Collagene emostatico Bruneau compresse.	Id.	9- 9	15.308
Set per circolazione extracorporea	Co.Me.Sa.	12-11	15.309

DENOMINAZIONE	Ditta	Data di registrazione	Numero di registrazione
Baytex Combi S	Bayer	28- 7	15.310
Mevon 77	Molnycke	28- 7	15.314
Radiofocus catetere angiografico	Terumo	15- 7	15.325
Neo - K Clor.	Kima	22-10	15.329
Detoxa M.	Ciba-Geigy	28- 7	15.334
Cebonil	Id.	27- 7	15.335
Compo insetticida aerosol.	Basf Italia	18- 7	15.342
Stholset E I	Stholl Farmaceutici	22-10	15.344
Lindo form	Stelmar	1- 7	15.345
Trio form casa	Id.	1- 7	15.346
Sistema drenaggio per idrocefalo	Co.Me.Sa.	27- 7	15.348
Sonde gastriche e duodenali Proclinics	W. Pabish	12-11	15.349
Catetere Ruesch Silkolatex	Id.	12-11	15.350
Catetere Ruesch drenaggio Wiruthan	Id.	12-11	15.351
Raccordi a bassa pressione Guerbet	Id.	17-11	15.353
Ortobrom	Chimica Sud	12-11	15.355
Rapid 85	Id.	12-11	15.357
Brovos	Id.	12-11	15.358
Ossigenatore fibre cave Maxima	Levi Medica	28- 7	15.363
Actellic smoke generator.	Ici Solplant	1- 7	15.364
Esoform casa	Esoform	22-10	15.369
Lepit-Base	Schering	27- 7	15.371
Cateteri intravascolari in teflon bianco	All Medical	28- 7	17.373
DDA-3.	Zeta Farmaceutici	17- 7	15.374
Monored.	I & T Italia	22-10	15.375
Ventrired.	Id.	22-10	15.376
Secor.	Cordis	22-10	15.377
Siringa monouso per iniettori angiografici	Iris	1- 7	15.380
Set per cardioplegia con sangue e core cristall. Shiley	Id.	15- 7	15.381
Esoform mani sprint.	Esoform	12-11	15.389
Collare Herbal	Virbac	28- 7	15.390
Cyper micro 111	Bianchedi	28- 7	15.392
Cyper micro 280	Id.	28- 7	15.394
Permetar injection	Phase	1- 7	15.396
Permetar spray	Id.	1- 7	15.397
Midaled	C.E.P.I.	28- 7	15.398
Igiesan	Sochil	22-10	15.399
Tarin L	Copyr	15- 7	15.400
Midafos	C.E.P.I.	28- 7	15.401
Cepibios	Id.	28- 7	15.402
Bromosan	Mondial	5- 8	15.403
Safeed sonda endogastrica.	Terumo	15- 7	15.405
Defiven I	New Plast	28- 7	15.406
Kits 1270 KD	Hewlett Packard Italiana	1- 7	15.407
Kits 1295 KL.	Id.	1- 7	15.408
Kits 1295 DL.	Id.	1- 7	15.409
Kits 1290 AH - E01.	Id.	1- 7	15.410
Shampoo Kid.	Compafin	1- 9	15.411
Presept salviette.	Ethicon	1- 7	15.412
Icobrom	Ico-Mascia	12-11	15.413
Icotrin plus	Id.	12-11	15.414
Icoxur CE 20.	Id.	7-12	15.417
Roditan - S.	Id.	12-11	15.419

DENOMINAZIONE	Ditta	Data di registrazione	Numero di registrazione
Prokim	Colkim	28- 7	15.420
Zanzarella	Lab-Line	22-10	15.421
Oxygen fazzolettino	Sidifarma	22-10	15.424
Midatreve	C.E.P.I.	28- 7	15.425
Sacche in plastica Nipro raccolta sangue	Nissho	12-11	15.426
Riko-Red spray	Selvi 3M	1- 7	15.428
Antitarma NTC	Dalton	28- 7	15.430
Esoform casa plus	Esoform	22-10	15.436
Metabrom compresse	India	28- 7	15.440
Zapicida spray	Zapi	28- 7	15.441
Cateteri intravascolari in polietilene	All Medical	28- 7	15.444
Briban 40 EC	India	28- 7	15.445
Bakterio	Sirteco	28- 7	15.446
Metracid	India	28- 7	15.447
Domoform plus	Sirteco	28- 7	15.448
Sekugerm	Henkel Sud	17-11	15.449
Incidur spray	Id.	12-11	15.450
Dursban micro	Bianchedi	28- 7	15.451
Reldan micro	Id.	28- 7	15.452
Metrovol	Kemio	22-10	15.453
Bronchenolo gola	Midy	1- 7	15.456
Zapigarden-P	Zapi	28- 7	15.458
Labgarden-Z	Lab. Biofarm. Italiano	28- 7	15.459
Labspray	Id.	28- 7	15.460
Labiogard	Id.	28- 7	15.461
Zapicid giallo	Zapi	28- 7	15.482
Cateteri elettrodi per pacemakers poliflex	Iris	7-12	15.488
Cateteri elettrodi per pacemakers lifeline	Id.	7-12	15.489
Orion 60	Sorin Biomedica	17-11	15.490
Hemascan Hiv AB	Becton Dickson Italia	7-12	15.491
Indacol	Esoform	12-11	15.502
Apitol	Ciba-Geigy	12-11	15.524
Sincoxi I e II	Sincom	12-11	15.525
Bradophen 100	Ciba-Geigy	12-11	15.529
Set per pompa infusione serie APC	Nissho	7-12	15.535
Opticath	Abbott	12-11	15.536
Tubo estensione Nipro	Nissho	7-12	15.537
Sonda gastrica a doppio lume Nipro	Id.	7-12	15.538
Catetere toracico Nipro	Id.	7-12	15.541
Phonagel	Seda	2-12	15.546
Set infusione Nipro	Nissho	7-12	15.549
Raccordo valvola Nipro per additivazione	Id.	7-12	15.551
Raccordo connessione monouso Nipro	Id.	7-12	15.557
Sagelet catetere kit Nipro	Id.	7-12	15.558
Alime Bag Nipro	Id.	7-12	15.559
Gamma 110 C - S 4	South Newsound	12.11	15.563
Gamma PP - S4	Id.	12-11	15.567
Raccordo Nipro somministrazione concentrati piastrinici	Nissho	7-12	15.569
Catetere Trocar Nipro	Id.	7-12	15.570
Set per infusione serie FPC	Id.	7-12	15.573
Set Fropmat	B. Braun	7-12	15.575
Rubinetto a 3 vie Nipro	Nissho	7-12	15.576
Tubo prolunga	B. Braun	7-12	15.577
Contiplex	Id.	7-12	15.578
Set Enteroport	Id.	7-12	15.579
Sciimed II Mod. SM 25	Italfarmaco	7-12	15.580
Set per parenchima	B. Braun	7-12	15.582
Cateteri per angiografia e cateteri guida	Iris	7-12	15.586
Ceryx 6	For Hospital	2-12	15.603
Ceryx I	Id.	2-12	15.604
Iodosan gel fluoro 3	Zambeletti	2-12	15.635

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette

Con decreto ministeriale n. 1/872 del 20 febbraio 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Ricadi (Catanzaro) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 212.031.100 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 225.565.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Giuliano Giuseppe, Soriano Fortunato, Papatotto Emilio, Pantano Agostino, e Caronte Francesco.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/933 del 20 febbraio 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Serra S. Bruno (Catanzaro) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 274.122.870 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 293.871.036 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti: Pulella Cecilia, Stramandinoli Pasquale, Merincola Francesco, Trombj Giuseppina, S.r.l. Crissense, Carvelli Salvatore, Franco Nicola, Vellone Salvatore, Salerno Domenico, Valente Giuseppe, Vavalà Giacinto, Ceravolo Filippo, Gaglioti Concetta, Giannini G. Battista, Idà Giuseppe, Impr. Stirparo e Ginnini, Soc. Ira Agr. Regionale.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/873-874 del 20 febbraio 1989 al titolare dell'esattoria delle imposte dirette di Tropeà e Drapia (Catanzaro) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 544.133.960 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 583.334.064 iscritto a ruolo a nome delle ditte: Accorinti Rosa, Bordino Rosa, Bova Nicola, Franica Pasquale, Grillo Francesco, Mantegna Domenico, Pisera Pasquale, U.S.L. 23, S.A.C. S.r.l., Sabbie D'Oro S.r.l., Romano Mario, Vita Francesco Antonio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/449 del 21 febbraio 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Azzate (Varese) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.486.164.500 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 2.565.966.000 iscritto a ruolo a nome della ditta C.I.P.A. S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Varese darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/5608/14 del 21 febbraio 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Capralba (Cremona) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 78.849.100 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 80.524.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Leoni Enzo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Cremona darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/621 del 21 febbraio 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cittanova (Reggio Calabria) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 85.710.328 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 91.885.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Condello Domenico e Condello Giuseppe.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1074 del 21 febbraio 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Mugnano di Napoli, è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 327.923.050 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 351.547.000 iscritto a ruolo a nome delle ditte Imperatore Aniello; Migliaccio Cecilia; Russo Erminia; S.a.s. Ascione e Caputo; S.r.l. Emerson; S.r.l. M.A.Com.; S.r.l. Oceanica Fish; S.r.l. Autosalone S. Rocco; S.r.l. Fravin.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1075 del 21 febbraio 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Pumenengo (Bergamo) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 166.027.350 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore; al carico di L. 169.814.200 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti: Peluchetti Pierino, Bresciani Anina, Ottoni Angelo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Bergamo darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

89A1280

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1989 in favore di settantacinque dipendenti dal Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, occupati presso la sede del consorzio ubicato in via del Circuito n. 79, Pescara, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 31 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

- 1) *S.p.a. Italo Cremona*, con sede in Gazzada Schianno (Varese) e stabilimento di Gazzada Schianno (Varese):
periodo: dal 15 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.
- 2) *S.p.a. Besana*, con sede in Corsico (Milano) e stabilimento di Corsico (Milano):
periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 17 luglio 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 27 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no.
- 3) *S.p.a. Cesalpina*, con sede in Bergamo e stabilimento di Bergamo:
periodo: dal 5 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: si.
- 4) *S.p.a. Industrie Carlo Raimondi*, con sede in Rescaldina (Milano) e stabilimento di Rescaldina (Milano):
periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

- 5) *S.p.a. Seta acciai (Gruppo Seta)*, con sede in S. Zeno Naviglio (Brescia) e stabilimento di S. Zeno Naviglio (Brescia):

periodo: dal 6 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 3 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

- 6) *S.p.a. Seta tubi (Gruppo Seta)*, con sede in Roncadelle (Brescia) e stabilimento di Roncadelle (Brescia):

periodo: dal 6 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 3 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

- 7) *S.r.l. Italo Bonino*, con sede in Rozzano (Milano) e stabilimento di Rozzano (Milano):

periodo: dal 10 ottobre 1988 al 9 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 aprile 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 15 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

- 8) *S.r.l. Italo Bonino*, con sede in Rozzano (Milano) e stabilimento di Rozzano (Milano):

periodo: dal 10 aprile 1989 al 15 aprile 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 aprile 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 15 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

- 9) *S.r.l. Futura Line*, con sede in Colturano (Milano) e stabilimento di Colturano (Milano):

periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 febbraio 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 7 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

- 10) *S.r.l. Futura Line*, con sede in Colturano (Milano) e stabilimento di Colturano (Milano):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 febbraio 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987 dal 7 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

- 11) *S.r.l. Futura Line*, con sede in Colturano (Milano) e stabilimento di Colturano (Milano):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 febbraio 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 7 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

- 12) *S.r.l. Futura Line*, con sede in Colturano (Milano) e stabilimento di Colturano (Milano):

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 6 febbraio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 febbraio 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 7 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

- 13) *S.p.a. Sarea*, con sede in Redeccesio di Segrate (Bergamo), stabilimenti di Misano (Bergamo) e Redeccesio di Segrate (Bergamo):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 26 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

- 14) *S.p.a. Comet Opera*, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Trezzano sul Naviglio (Milano):
 periodo: dal 17 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 ottobre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
 primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 20 ottobre 1987;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no.
- 15) *S.p.a. Unil-It*, con sede in Milano e stabilimenti di Affori (Milano), Casalpusterlengo (Milano), Crema (Cremona) e uffici di Milano:
 periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
 primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 3 gennaio 1988;
 pagamento diretto: si.
- 16) *S.p.a. Grignasco Garda*, sede in Villanuova sul Clisi (Brescia) e stabilimento di Villanuova sul Clisi (Brescia):
 periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
 primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 29 febbraio 1988;
 pagamento diretto: si.
- 17) *S.p.a. Presma*, con sede in Gornate Olona (Varese) e stabilimento di Gornate Olona (Varese):
 periodo: dal 22 agosto 1988 al 19 febbraio 1989;
 causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
 primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 22 febbraio 1988;
 pagamento diretto: si.
- 18) *S.p.a. Sorin Biomedica*, sede in Torino e stabilimento di Saluggia (Vercelli):
 periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
 causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
 primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
 pagamento diretto: si.
- Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.
- L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
- Con decreto ministeriale 16 febbraio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:
- 1) *S.p.a. I.T.C. - Industria termotecnica campana*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli):
 periodo: dal 18 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
 primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 19 gennaio 1987;
 pagamento diretto: si.
- 2) *S.a.s. Inalla* con sede in S. Antimo (Napoli) e stabilimento di S. Antimo (Napoli):
 periodo: dal 28 novembre 1988 al 27 maggio 1989 (ultima proroga);
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 maggio 1986 - CIPI 30 maggio 1985;
 primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 31 dicembre 1984;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no.
- 3) *S.p.a. Silteca*, con sede in Napoli-Barra e stabilimento di Napoli-Barra:
 periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
 causale: riconversione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
 primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 31 dicembre 1984;
 pagamento diretto: si.
- 4) *S.p.a. Calzaturificio Moda europa*, con sede in Melito (Napoli) e stabilimento di Melito (Napoli):
 periodo: dal 13 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
 causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
 primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 16 settembre 1985;
 pagamento diretto: si.
- 5) *Calzaturificio Olimpionica*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli):
 periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
 causale: crisi aziendale - CIPI 28 ottobre 1988;
 primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 7 gennaio 1985;
 pagamento diretto: si.
- 6) *S.r.l. Inter. P.L.L.Aff.*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimenti di Casandrino (Napoli) e Pomigliano d'Arco (Napoli):
 periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
 causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
 primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 1° ottobre 1984;
 pagamento diretto: si.
- 7) *S.r.l. Inter. P.L.L.Aff.*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimenti di Casandrino (Napoli) e Pomigliano d'Arco (Napoli):
 periodo: dal 31 marzo 1986 al 1° luglio 1986;
 causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
 primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 1° ottobre 1984;
 pagamento diretto: si.
- 8) *S.r.l. Inter. P.L.L.Aff.*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimenti di Casandrino (Napoli) e Pomigliano d'Arco (Napoli):
 periodo: dal 2 luglio 1986 al 1° gennaio 1987;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 luglio 1986 - CIPI 27 ottobre 1988;
 prima concessione: dal 2 luglio 1986;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no.
- 9) *S.r.l. Inter. P.L.L.Aff.*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimenti di Casandrino (Napoli) e Pomigliano d'Arco (Napoli):
 periodo: dal 2 gennaio 1987 al 1° luglio 1987;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 luglio 1986 - CIPI 27 ottobre 1988;
 prima concessione: dal 2 luglio 1986;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no.
- 10) *S.r.l. Inter. P.L.L.Aff.*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimenti di Casandrino (Napoli) e Pomigliano d'Arco (Napoli):
 periodo: dal 2 luglio 1987 al 1° gennaio 1988;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 luglio 1986 - CIPI 27 ottobre 1988;
 prima concessione: dal 2 luglio 1986;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no.
- 11) *S.r.l. Inter. P.L.L.Aff.*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimenti di Casandrino (Napoli) e Pomigliano d'Arco (Napoli):
 periodo: dal 2 gennaio 1988 al 2 luglio 1988;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 luglio 1986 - CIPI 27 ottobre 1988;
 prima concessione: dal 2 luglio 1986;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no.
- 12) *S.r.l. Cerqua*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli):
 periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
 causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
 primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 3 febbraio 1986;
 pagamento diretto: si.
- 13) *S.n.c. Conceria Dantese di Dantese Aniello e C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
 periodo: dal 21 dicembre 1987 al 10 febbraio 1988;
 causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
 primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 21 dicembre 1985;
 pagamento diretto: si.

- 14) *S.r.l. Fornaci del Trauso*, con sede in Bellizzi di Montecorvino Rovella (Salerno) e stabilimento di Bellizzi di Montecorvino Rovella (Salerno):
 periodo: dal 1° agosto 1988 al 26 ottobre 1988;
 causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
 primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 3 febbraio 1986; pagamento diretto: sì.
- 15) *S.r.l. Calzaturificio Pempinello*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
 periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
 causale: crisi aziendale (legge 301/79) - fallimento del 26 aprile 1988 CIPI 5 maggio 1988;
 primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 26 aprile 1988; pagamento diretto: sì;
 contributo addizionale: no.
- 16) *Soc. Vincenzo D'Ambrosio*, con sede in Marano (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):
 periodo: dal 10 ottobre 1988 al 9 aprile 1989;
 causale: crisi aziendale (legge 301/79) - fallimento dell'8 ottobre 1986 - CIPI 18 giugno 1987;
 primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dall'8 ottobre 1986; pagamento diretto: sì;
 contributo addizionale: no.
- 17) *S.p.a. Cirio Bertolli De Rica - Soc. gen. cons. alim.*, con sede in Napoli e stabilimenti di Caivano (Napoli), Castellammare di Stabia (Napoli), Livorno, Pagani (Salerno), Piana di Monte Verna (Caserta), S. Polo (Foggia), S. Giovanni a Teduccio (Napoli); sedi amministrative in Napoli e Milano, Sezze Romano (Latina), Sorbano (Lucca) e Vigliena (Napoli):
 periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
 primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 1° novembre 1986; pagamento diretto: sì.
- 18) *S.p.a. Cirio Bertolli De Rica - Soc. gen. cons. alim.*, con sede in Napoli e stabilimenti di Porto Ercole (Grosseto), Vieste (Foggia) e Villafranca (Verona):
 periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
 primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° novembre 1986; pagamento diretto: sì.
- 19) *S.p.a. I.T. Ing. D'Andrea*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
 periodo: dal 5 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
 causale: crisi aziendale (legge 301/79) - fallimento del 4 marzo 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
 primo decreto ministeriale 26 settembre 1988: dal 4 marzo 1988; pagamento diretto: sì;
 contributo addizionale: no.
- 20) *S.p.a. Costelmar*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta):
 periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
 primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dall'11 maggio 1987; pagamento diretto: sì.
- 21) *S.p.a. Enis*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli):
 periodo: dall'8 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
 causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
 primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dall'8 febbraio 1988; pagamento diretto: sì.
- 22) *S.p.a. Metallurgica Vallepiana*, con sede in Giffoni Vallepiana (Salerno) e stabilimento di Giffoni Vallepiana (Salerno):
 periodo: dal 5 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
 primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 7 marzo 1988; pagamento diretto: sì.
- 23) *S.p.a. Cucirini Vitolo*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
 periodo: dal 14 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
 causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
 primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 16 maggio 1988; pagamento diretto: sì.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *ab*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

- 1) *S.r.l. Raimbow*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):
 periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
 causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
 primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 17 giugno 1985; pagamento diretto: sì;
 in concordato preventivo;
 contributo addizionale: no, concessione preventiva.
- 2) *S.r.l. Agrimont*, con sede in Milano e stabilimenti nazionali:
 periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
 primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 1° dicembre 1987; pagamento diretto: sì.
- 3) *S.p.a. Montedipe ex Vinavil*, con sede in Milano e stabilimento di Villadossola (Novara):
 periodo: dal 4 settembre 1988 al 31 dicembre 1988;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
 primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° gennaio 1988; pagamento diretto: sì.
- 4) *S.p.a. Montedipe*, con sede in Milano e stabilimenti di Bollate (Milano), Brindisi, Ferrara, Mantova, Milano, Novara, Porto Marghera (Venezia), Priolo (Siracusa), Terni e uffici vendita e filiali:
 periodo: dal 3 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
 primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° gennaio 1988; pagamento diretto: sì.
- 5) *S.p.a. Pan Electric mediterranea*, con sede in Alghero (Sassari), cantieri nazionali e sede amministrativa di Cameri (Novara):
 periodo: dal 26 maggio 1988 al 27 maggio 1988;
 causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
 primo decreto ministeriale 13 gennaio 1982: dal 1° marzo 1981; pagamento diretto: sì;
 contributo addizionale: no, amministrazione straordinaria.
- 6) *S.p.a. Nuova chimica biosintesi*, con sede in Palermo, stabilimento di Saline Joniche di Montebello Jonico (Reggio Calabria):
 periodo: dal 10 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988;
 causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
 primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 aprile 1982; pagamento diretto: sì.
- 7) *S.p.a. Delta veicoli speciali*, con sede in Verbania Fondotoce (Novara), stabilimenti di Novara e Verbania Fondotoce (Novara):
 periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
 causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
 primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988: dal 4 gennaio 1988; pagamento diretto: sì.
- 8) *S.p.a. Lark*, con sede in Milano, stabilimenti di Correzzana (Milano) e S. Giuliano Milanese (Milano):
 periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
 causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
 primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 3 agosto 1987; pagamento diretto: sì.

- 9) *S.n.c. Laterificio di Paglieta*, con sede in Paglieta (Chieti) e stabilimento di Paglieta (Chieti):
 periodo: dal 20 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
 causale: crisi aziendale (legge 301/79) - Fallimento del 18 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
 primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 24 giugno 1987;
 pagamento diretto: sì;
 contributo addizionale: no.
- 10) *S.r.l. Cementeria De Gennaro*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari):
 periodo: dal 27 giugno 1988 al 31 dicembre 1988;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
 primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° gennaio 1988;
 pagamento diretto: sì.
- 11) *S.p.a. Alfa Wassermann*, con sede in Alanno Scalo (Pescara) e stabilimenti di Bologna e Pontecchio Marconi (Bologna):
 periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
 primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 29 febbraio 1988;
 pagamento diretto: sì.
- 12) *S.p.a. Europa metalli*, già *La Metalli industriale*, con sede in Firenze e stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia):
 periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
 primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dall'11 marzo 1984;
 pagamento diretto: sì.
- Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.
- L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
- Con decreto ministeriale 20 febbraio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:
- 1) *S.p.a. Alfonso Bialelli & C.*, con sede in Crusinallo di Omegna (Novara) e stabilimento di Crusinallo di Omegna (Novara):
 periodo: dal 7 novembre 1988 al 7 maggio 1989;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
 primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 9 maggio 1988;
 pagamento diretto: sì.
- 2) *S.r.l. C.S.E. - Centro servizi ecologici*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
 periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
 causale: crisi aziendale (legge 301/79) - Fallimento del 3 novembre 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
 primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 3 novembre 1986;
 pagamento diretto: sì;
 contributo addizionale: no.
- 3) *S.r.l. C.S.E. - Centro servizi ecologici*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
 periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
 causale: crisi aziendale (legge 301/79) - Fallimento del 3 novembre 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
 primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 3 novembre 1986;
 pagamento diretto: sì;
 contributo addizionale: no.
- 4) *S.n.c. S.I.L.V.A.F. di F.lli Allevi & C.*, con sede in Verbania (Novara) e stabilimento di Verbania (Novara):
 periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
 causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
 primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 15 dicembre 1986;
 pagamento diretto: sì.
- 5) *S.p.a. O.M.T. - Officine meccaniche Torino*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
 periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
 primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 novembre 1987;
 pagamento diretto: sì.
- Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.
- L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
- Con decreto ministeriale 20 febbraio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sottospecificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione-lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:
- 1) *Soc. Pietro Certano & C.*, con sede in Druento (Torino) e stabilimento di Druento (Torino):
 periodo: dall'8 agosto 1988 al 4 febbraio 1989;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 agosto 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
 primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 13 agosto 1986;
 pagamento diretto: sì;
 contributo addizionale: no.
- 2) *S.a.s. Manifatture riunite Cerva di Rossi G. L. & C.*, con sede in Rossa, frazione Cerva (Vercelli) e stabilimento di Rossa, frazione Cerva (Vercelli):
 periodo: dal 5 settembre 1988 al 4 marzo 1989;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 marzo 1986 - CIPI 19 settembre 1985;
 primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 5 novembre 1984;
 pagamento diretto: sì;
 contributo addizionale: no.
- 3) *S.M.A.E. - Soc. merid. accessori elastomerici*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno):
 periodo: dal 5 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
 primo decreto ministeriale 25 novembre 1986: dal 3 marzo 1986;
 pagamento diretto: sì.
- 4) *S.a.s. Forno Mario*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
 periodo: dal 10 ottobre 1988 al 9 aprile 1989;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 ottobre 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
 primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 13 ottobre 1986;
 pagamento diretto: sì;
 contributo addizionale: no.
- 5) *S.p.a. Nuove iniziative industriali*, con sede in Milano e stabilimento di Ormea (Cuneo):
 periodo: dal 10 ottobre 1988 al 9 aprile 1989;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
 primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 13 aprile 1987;
 pagamento diretto: sì.
- 6) *S.r.l. Icograf*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
 periodo: dal 22 agosto 1988 al 19 febbraio 1989;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 febbraio 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
 primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 24 febbraio 1987;
 pagamento diretto: sì;
 contributo addizionale: no.
- 7) *S.r.l. E. M. Verbano*, con sede in Novara e stabilimento di Novara:
 periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
 causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
 primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 4 gennaio 1988;
 pagamento diretto: sì.
- 8) *S.r.l. I. T. - Italiana tappeti*, con sede in Borgosesia (Vercelli) e stabilimento di Borgosesia (Vercelli):
 periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
 causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
 primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 28 marzo 1988;
 pagamento diretto: sì.
- Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1989 in favore di diciannove operai dipendenti dalla S.p.a. Pelificio del Trasimeno - F.lli Pasqualoni fu Eliseo, con sede in Castiglione del Lago (Perugia), occupati presso lo stabilimento di Castiglione del Lago (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 marzo 1988 al 27 marzo 1989.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1989 in favore di trentacinque unità (operai e intermedi) dipendenti dalla S.p.a. Italcementi, occupati presso lo stabilimento di Senigallia (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 novembre 1988 al 26 novembre 1989.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1989 in favore di diciotto operai dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Di Basso, occupati presso lo stabilimento di Salzano (Venezia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° ottobre 1988 al 26 marzo 1989.

I lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, nonché il lavoratore apprendista — per i quali l'azienda ha avanzato richiesta intesa ad ottenere il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, della legge citata in preambolo — sono esclusi dal beneficio concesso dal presente decreto.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1989 in favore di otto lavoratori-impiegati dipendenti dalla S.p.a. Bertani, sede di S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia), occupati presso lo stabilimento di S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore settimanali per tre impiegati tecnici; a 20 ore settimanali per due impiegati amministrativi; a 25 ore settimanali fino al 30 aprile 1987 e dal 1° maggio 1987 a 20 ore settimanali per un impiegato amministrativo; a 32 ½ ore settimanali per due impiegati amministrativi, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, per il periodo dal 1° marzo 1986 al 28 febbraio 1988.

89A1278

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945,

n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospicificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di giurisprudenza:

- diritto delle Comunità europee;
- procedura penale;
- diritto civile (biennale);
- diritto internazionale privato e processuale;
- diritto processuale civile.

Facoltà di magistero:

- psicologia.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di economia e commercio:

- storia delle dottrine economiche.

UNIVERSITÀ «TOR VERGATA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

- istologia ed embriologia.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di agraria:

- fisiopatologia vegetale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A1335

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Proroga della gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Mandatoriccio

Con decreto del Ministro del tesoro in data 17 marzo 1989 è stata prorogata la gestione straordinaria disposta per la Cassa rurale ed artigiana di Mandatoriccio, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Mandatoriccio (Cosenza), ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 del testo unico nelle casse rurali ed artigiane e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

89A1336

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nel comune catastale di Roverè della Luna

Con deliberazione 10 febbraio 1989, n. 1535, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 1015/2, comune catastale di Roverè della Luna, dal demanio al patrimonio provinciale.

89A1295

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministro della sanità concernente l'elenco delle preparazioni e confezioni di specialità medicinali che non possono essere più prodotte e immesse in commercio a seguito di modifiche autorizzate dal Ministero stesso. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pagina 30 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, accanto alla specialità medicinale «Balsamo Sifcamina, Midy S.p.a.», nella seconda colonna, dove è scritto: «Bombola da 39 ml spray, codice 001063041», leggasi: «Bombola da 75 ml spray, codice 001063039» e nella terza colonna, dove è scritto: «codice immutato», leggasi: «codice 001063041».

89A1358

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.